



CITTA' DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO

MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Approvato con delibera consiliare n. 61 del 25/07/1997
Modificato con delibera consiliare n. 43 del 23/12/2008

ART. 1
DEFINIZIONE DEL MERCATO

L'area attrezzata messa a disposizione degli operatori economici per il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo – alimentari, sita, in Aversa, costituisce il mercato agricolo – alimentare, ai sensi ed agli effetti della legge della Regione Campania 01.04.1975 n. 13, non solo della città di Aversa, bensì dell'agro aversano, e su apposita autorizzazione, delle competenti autorità degli altri comuni che intendono servirsi come loro centro di attività commerciali dell'agro aversano.

L'area indicata al comma precedente deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento tipo approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29/11/1978, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 08.02.1979.

In caso di carenza preesistenti o sopravvenute, l'amministrazione comunale della città di Aversa deve attivizzarsi in maniera da eliminare tali deficienze al più presto possibile, in un lasso di tempo ragionevole.

Ai fini del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi e confezionati.

Sono da considerarsi prodotti agricolo – alimentari i seguenti prodotti:

- 1) Frutta fresca;
- 2) Frutta secca;
- 3) Ortaggi;
- 4) Cereali;
- 5) Altri prodotti agricoli
- 6) Derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti di cui ai numeri precedenti.

ART. 2
TIPOLOGIA FUNZIONALE DEL MERCATO

Il mercato ortofrutticolo di Aversa è un mercato di transito essendo ubicato nella città capoluogo dell'agro aversano che, seppur caratterizzato da una forte produzione, ha sempre svolto storicamente e continua a svolgere la complessa funzione di attrarre la produzione di origine, creando il necessario assortimento di prodotti e distribuendo i medesimi a largo raggio sul mercato interno.

ART. 3
FINALITA'

Il mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico – sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare giuridicamente nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione, eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo – alimentari.

ART. 4
GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato ortofrutticolo di Aversa è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale della città.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento del mercato ed all'ammortamento ed al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

ART.5
COMMISSIONE DEL MERCATO

Presso il mercato è costituita una Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

La commissione, nominata dal Comune di Aversa e presieduta dal Sindaco, è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi enti, associazioni ed organizzazioni:

- 1) Tre rappresentanti del Comune di Aversa di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio comunale;
- 2) Un rappresentante della Camera di Commercio;
- 3) Tre rappresentanti delle Associazioni di categoria della produzione;
- 4) Tre rappresentanti del Movimento cooperativo dei produttori;
- 5) Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori;
- 6) Un rappresentante delle Cooperative di consumo;
- 7) Due rappresentanti dei Commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;
- 8) Due rappresentanti dell'Industria di trasformazione e di conservazione;
- 9) Due rappresentanti dei Commissionari del mercato;
- 10) Due rappresentanti del Commercio al dettaglio;
- 11) Due rappresentanti del Commercio ambulante;
- 12) Due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
- 13) Il medico delegato di Aversa in rappresentanza dell'asl.

La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato di coordinamento presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato del quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determinerà le competenze entro i compiti propri e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della commissione e del comitato di coordinamento partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione o dal comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato regionale del commercio a cura del segretario entro venti giorni dall'adozione.

Un dipendente comunale di Aversa, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

ART. 6
FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DEL MERCATO

La commissione del mercato è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti gli ordini del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di componenti, comunque non inferiore a tre.

Tutte le deliberazioni, sia di prima o di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I membri della commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La commissione ha il compito di:

- 1) Esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile ed a quello che può occupare ciascun posteggio precisando, inoltre, la parte di superficie destinata a produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale della azienda;
- 2) Esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;
- 3) Esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni nei confronti degli operatori del mercato;
- 4) Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
- 5) Proporre all'amministrazione comunale le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, al fine di assicurare la massima, possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico – sanitario;
- 6) Proporre all'amministrazione comunale le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;
- 7) Esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente del comune necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del direttore del mercato;
- 8) Esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente;

Al fine di fornire alla commissione regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1975, n.13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la commissione di mercato provvede:

- A riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
- Ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- A comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la commissione di cui al precedente art.5, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal d.p.r. 11 gennaio 1956 n.5 a carico del Comune di Aversa.

ART. 7 DIRETTORE DEL MERCATO

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del mercato stesso, la sua nomina è fatta dal Comune di Aversa.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal comune di Aversa, sentita la Commissione del mercato.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati devono sostenere innanzi ad una commissione nominata dal Comune di Aversa ed approvata dalla Giunta Regionale, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 1 aprile 1975, n. 13.

Al momento della determinazione dei criteri da seguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine al merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purchè autorizzato dal Comune, non può svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibile dal Comune con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal Comune di Aversa.

Il direttore, in servizio da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere confermato senza concorso, purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato.

Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni dalla data in vigore del presente regolamento, deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridico – economica acquisita, purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato.

ART. 8 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal comune di Aversa e alle decisioni, nella sua competenza, adottate dalla commissione di mercato.

Il direttore dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale stesso.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti:

- 1) Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) Curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) Vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) Intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) Autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre gli orari previsti;
- 7) Proporre al Comune o alla commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
- 8) Accertare in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi, corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) Accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- 10) Vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
- 11) Vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impediti eventuali frodi;
- 12) Eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) Curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti;
- 14) Curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
- 15) Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 16) Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che, comunque, turbino con il loro comportamento, il regolare funzionamento del mercato.

ART. 9
PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il personale, impiegato ed operaio del mercato, è assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il trattamento economico del personale è determinato dal comune di Aversa.

ART. 10
SERVIZIO DI POLIZIA

Nel mercato l'ordine pubblico è assicurato dai vigili urbani del comune di Aversa.

Essi assicurano l'osservanza delle norme che regolano la disciplina veicolare ivi esistente e regolarmente messa in atto con la segnaletica orizzontale e verticale, intervenendo e punendo i trasgressori con le sanzioni previste dal codice della strada e quelle amministrative previste dalle apposite leggi in materia.

ART. 11
RILEVAZIONE STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dal Comune in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione di mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'istituto centrale di statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre di intesa con il comune apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

La direzione del mercato in ogni caso, per l'incombenza, offrirà la massima collaborazione anche a mezzo del personale dipendente, al competente ufficio statistica comunale precedente.

ART.12
SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO STRUMENTO DI PESATURA

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- Mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;

- Perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- Bene in vista ai compratori.

Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 13 GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Aversa provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del mercato, salvo la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:

- 1) Il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) Il servizio di pulizia del mercato;
- 3) Il servizio di bar e ristorante;
- 4) Il servizio di frigorifero;
- 5) I servizi di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti;
- 6) Il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
- 7) Il servizio pubblicità;
- 8) Ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra Comune e concessionario, sentita la commissione di mercato.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub – concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

ART. 14 SERVIZIO IGIENICO – SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico – sanitaria sulle strutture ed attrezzature nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricolo – alimentari provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distribuzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico – sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dal comune, sentita la commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio.

Il comune pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico – sanitari devono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'albo del provvedimento).

ART. 15 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO

Il servizio di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato può essere dato in concessione dal Comune a privati, in mancanza di dette concessioni le operazioni di facchinaggio e trasporto

saranno eseguite da facchini liberi esercenti, purchè in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 19.06.1931 n. 773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione di mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere al Comune di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

Il Comune, su proposta del direttore, sentiti i rappresentanti dei sindacati dei facchini liberi, provvede alla determinazione annuale del numero e dell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle relative tariffe. I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune nei modi di legge. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne sia fatta richiesta.

Ad essi, altresì, e' vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dal comune sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal direttore del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

A - diffida scritta ed orale disposta dal direttore;

B- sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da uno a quindici giorni;

C- nei casi più gravi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato più rappresentative a livello nazionale, revoca dell'autorizzazione ed espulsione dal mercato disposta dal Comune su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato, durante il periodo di punizione, il punito non può accedere, per nessun motivo al mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

ART. 16 TARIFFE

Le tariffe dei servizi del mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della commissione del mercato, ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prendere visione.

Per nessun motivo possono essere imposti od esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nel comma precedente.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato.

ART.17 RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di nessuna natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori del mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il comune può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 18 VENDITORI E COMPRATORI

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A- Venditori

- 1) I commercianti all'ingrosso commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2) I produttori singoli o associati anche se non iscritti negli albi, nei limiti della capacità produttiva delle loro aziende;
- 3) I Consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 4) Le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622;
- 5) Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art.1, Legge Regionale 1 aprile 1975, n. 13;

B – Compratori

- 1) I commercianti all'ingrosso;
- 2) I commissionari e i mandatari;
- 3) I commercianti al minuto;
- 4) Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) Gli enti comunali di consumo;
- 6) Le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) I gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dal comune ai sensi del predetto regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso al Consiglio Comunale di Aversa che, sentito la commissione di mercato, decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 19 COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

Sono ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione non inferiore a lire 500.000(cinquecentomila) in denaro o titoli di stato, o garantiti dallo stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune, sentita la commissione di mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori dal mercato, debbono versare la cauzione al comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

ART. 20

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ACQUISTI ED ALLA VENDITA

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti del Comune:

- A- Certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 legge 23.3.59 n. 125;
- B- Certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 18.
- C- Non sono richiesti particolari requisiti per l'accesso al mercato da parte di consumatori singoli durante l'orario previsto per gli stessi.

ART.21

ACCESSO AL MERCATO

Per l'accesso al mercato il direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 18, apposita tessera munita di fotografia da cui risultano:

- 1) Le generalità del titolare;
- 2) Il titolo di ammissione al mercato;
- 3) Il periodo di validità.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, tutti gli operatori devono essere muniti della tessera.

Trascorso tale termine, il direttore del mercato, richiedendo in caso di necessità l'intervento della forza pubblica, è tenuto a vietare l'accesso al mercato a coloro che risulteranno sforniti della tessera. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

ART.22

DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificamente incaricati dal titolare della merce, purchè iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio nel mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato, ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, ne' svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi delle disposizioni vigenti.

ART.23

DESTINAZIONE ED ASSUNZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

Il Comune nell'assegnazione dei posteggi nel mercato, per i prodotti di cui al precedente art.1, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

Il Comune, inoltre, prenderà in considerazione ai fini dell'assegnazione – valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

1. Rilevanza e continuità dell'attività;
2. Volume di affari trattati in precedenza;
3. Anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizione delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dal Comune agli operatori di cui all'art. 18 su domanda degli interessati, presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredata dai documenti prescritti.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata, salvo revoca, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Ai produttori singoli e associati, compresi quelli che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dal Comune una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art. 18.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le aree riservate ai produttori singoli od associati, fermo restando per questi ultimi la priorità di cui al comma 1 del presente articolo, sono le seguenti:

- non inferiori al 20%.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

ART. 23 BIS

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi dei magazzini e di ogni altro locale del mercato, nonché le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono stabiliti dal Comune, sentita la commissione di mercato, ove prevista, ed approvati ai sensi di legge, unitamente allo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. I corrispettivi di concessione comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del mercato nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del comune.

3. Detti corrispettivi, soggetti all'I.V.A., sono stabiliti in canoni di rilascio, da versarsi all'atto della prima concessione, esclusi i rinnovi, o all'atto di variazione di titolarità in proporzione alle variazioni medesime, ed in canoni annuali da pagare in rate anticipate, in misura tale da costituire un deposito cauzionale di almeno tre mensilità.

4. In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun trimestre è applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta. le tariffe ed i corrispettivi, di cui al primo comma

del presente articolo, sono oggetto di massima divulgazione ad operatori ed utenti da parte della direzione del mercato.

5. Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti.

6. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27.01.1963, n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi non si applicano le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

ART. 24 CARATTERE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione del comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato, dandone comunicazione documentata al comune. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato, dandone comunicazione documentata al comune. In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica, assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda al comune, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale sia di ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro trenta giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al comune i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART. 25 GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'interessato dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica questi in caso di comprovato impedimento fisico può farsi rappresentare per un massimo di sei mesi, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato di rappresentanza.

Gli assegnatari per i rapporti col comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 26
USO DEI POSTEGGI

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Il direttore comunicherà al presidente della commissione gli eventuali speciali permessi rilasciati.

Non e' consentito installare nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del comune.

ART. 27
TERMINE REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

A – alla scadenza;

B - per rinuncia dell'assegnatario;

C – per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

D – per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentito la commissione del mercato:

1. Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
2. Uso totale o parziale del posteggio da parte di terzi;
3. Inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno non ritenuta giustificata dal comune;
4. Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento del mercato;
5. Accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone annuale

La revoca è dichiarata dal comune previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi devono essere riconsegnati al comune liberi da persone o cose entro quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura del comune e a spese dell'assegnatario che e' tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 28
ORARIO DI MERCATO

L'orario di funzionamento del mercato è il seguente:

- Apertura cancelli ore 4,00
- Inizio contrattazione ore 4,30
- Termine contrattazione ore 11,30
- Chiusura mercato ore 11,30
- Chiusura cancelli ore 12,00

Il Comune può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

Il mercato osserverà la chiusura completa di domenica e nei giorni seguenti:

- 1 gennaio
- 6 gennaio

- 25 gennaio
- Lunedì' dell'Angelo
- 25 aprile
- 1 maggio
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

ART. 29 ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) Attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- d) Esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. Senza autorizzazione;
- e) Introdurre cani;
- f) Accertare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- g) Gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- h) Tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e della contrattazione;
- i) Ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal comune, sentita la commissione di mercato.

ART. 30 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dal comune con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal comune.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dal Comune, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal comune su proposta del direttore del mercato, sentita la commissione di mercato. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

ART. 31 OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

Il Comune comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel mercato.

ART. 32
VENDITA ALL'ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti del Comune o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando non si tratta di proprio dipendente, il Comune provvede, sentita la commissione di mercato, a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

ART. 33
MERCE IN VENDITA

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico – sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

ART. 34
LE NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive integrazioni e modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

ART. 35
VENDITA DEI PRODOTTI

La vendita dei prodotti agro – alimentare deve avvenire, a peso netto, a numero, a collo. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

Il Comune ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentire la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 18 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e da loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo – alimentare può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 14 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico – sanitario.

ART. 36 VENDITE PER CONTO

I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari nei mercati di cui al precedente art. 18 spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ortofrutticoli il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

1. La natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
2. Il prezzo di vendita;
3. Il peso di ciascuna partita o colli venduti;
4. Il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 37 CERTIFICAZIONE PER MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE

Gli operatori del mercato possono chiedere al comune la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Comune, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 38
MERCI AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il direttore del mercato provvede mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, ed in conformità delle norme stabilite dal comune, sentita la commissione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a) Delle merci affidate alla direzione per la vendita;
- b) Delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
- c) Delle merci che, su indicazioni dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitare il deterioramento.

I commissionari, i mandatari, gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla direzione del mercato, che ne accusa ricevuta scritta per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

Il Comune e la Direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART. 39
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno punite tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Diffida verbale o scritta da parte del direttore;
- b) Sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- c) Sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dal Comune, sentita la commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- d) Revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini di cui all'art. 27 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per i periodi superiori a tre giorni, irrogati dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati al Comune e perdono efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento – tipo, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 40
COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO

L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori dal mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario e al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esse.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il sindaco, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 41
EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE PROMOZIONALI

Il Comune, sentita la commissione di mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della giunta regionale e lo sottopone all'approvazione della giunta regionale stessa.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

Il Comune, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative e adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

INDICE

- ART. 1 DEFINIZIONE DEL MERCATO
- ART. 2 TIPOLOGIA FUNZIONALE DEL MERCATO
- ART. 3 FINALITA'
- ART. 4 GESTIONE DEL MERCATO
- ART. 5 COMMISSIONE DEL MERCATO
- ART. 6 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DEL MERCATO
- ART. 7 DIRETTORE DEL MERCATO
- ART. 8 COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO
- ART. 9 PERSONALE ADDETTO AL MERCATO
- ART. 10 SERVIZIO POLIZIA
- ART. 11 RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI
- ART. 12 SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO – STRUMENTO DI PESATURA
- ART. 13 GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 14 SERVIZIO IGIENICO – SANITARIO
- ART. 15 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
- ART. 16 TARIFFE
- ART. 17 RESPONSABILITA'
- ART. 18 VENDITORI E COMPRATORI
- ART. 19 COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATARI
- ART. 20 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ACQUISTI E ALLA VENDITA
- ART. 21 ACCESSO AL MERCATO
- ART. 22 DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI
- ART. 23 DESTINAZIONE ED ASSUNZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI
- ART. 23 BIS
- ART. 24 CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 25 GESTIONE DEI POSTEGGI
- ART. 26 USO DEI POSTEGGI
- ART. 27 TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI
- ART. 28 ORARIO DI MERCATO
- ART. 29 ORDINE INTERNO
- ART. 30 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
- ART. 31 OPERAZIONE DI VENDITA
- ART. 32 VENDITA ALL'ASTA
- ART. 33 MERCE IN VENDITA
- ART. 34 LE NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
- ART. 35 VENDITA DEI PRODOTTI
- ART. 36 VENDITE PER CONTO
- ART. 37 CERTIFICAZIONE PER MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE
- ART. 38 MERCI AFFIDATE PER LA VENDITA AL DIRETTORE DEL MERCATO
- ART. 39 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI
- ART. 40 COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO
- ART. 41 EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE PROMOZIONALI